

Normativa principale

- **Legge di Bilancio 2024 (30 dicembre 2023, n. 213), art. 101–111:**
Obbligo per **tutte le imprese italiane** (e straniere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro imprese, escluse quelle agricole) di stipulare polizze contro danni da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, valanghe ecc. su **immobilizzazioni materiali (B-II)** a bilancio, entro **31 marzo 2025**, salvo proroghe
- **DM MEF-MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18** (in GU 27 feb 2025, entrato in vigore il 14 marzo):
 - Definisce **“assicurati”**: imprese iscritte al Registro, escluse quelle agricole (per le quali gli eventuali danni sono a carico del Fondo AGRI-CAT)
 - Individua i **beni obbligatori da assicurare**:
 - **Terreni (B-II.1)** : fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
 - **Fabbricati (B-II.2)**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
 - **Impianti e macchinari (B-II.3)** : tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
 - **Attrezzature industriali e commerciali** (tra cui macchine, utensili non iscritti PRA): macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

NB:

- Il richiamo al Codice civile e agli schemi di bilancio consente di fare riferimento al principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali, che suddivide i fabbricati fra quelli strumentali (ad esempio silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi) e quelli non strumentali (ad esempio immobili abitativi, termali, sportivi, balneari, terapeutici, collegi, colonie, asili nido, scuole materne). Invece gli impianti e macchinari ricomprendono sia quelli generici (impianti di produzione, impianti di distribuzione energia, raccordi ferroviari, impianti di allarme) sia quelli specifici. La norma richiama poi anche le attrezzature ma non gli altri beni (mobili e arredi, auto-mezzi, macchine ufficio). Accanto a questi ultimi, resta fuori anche l'altra categoria del magazzino, facente parte dell'attivo circolante.
- Sono esclusi mezzi targati, computer d'ufficio, stampanti e altre dotazioni simili.

- **Sono esclusi:**
 - Immobili in costruzione (voce B-II.5) e non in regola con le normative edilizie;
 - Veicoli iscritti al PRA.
- È possibile adempiere anche tramite **polizze collettive**
- **Premi:** commisurati al rischio; **franchigia/scoperto massimo 15%**, tranne per le **grandi imprese**, per le quali è ammessa una deroga.
- **Valutazione del valore assicurato:**
 - Immobili → valore di ricostruzione a nuovo
 - Mobili → costo di rimpiazzo
 - Terreni → costo di ripristino
- Individua **gli eventi** da assicurare:
 - a) **alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
 - b) **sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
 - c) **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento di sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

- Individua i **limiti e massimali:**

Massimali e Scoperti

Fino a 1 milione di euro di somma assicurata	il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata (100%)
--	--

da 1 a 30 milioni di euro di somma assicurata	il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata, o per le grandi imprese (def. di cui all'art. 1, comma 1, lettera o)	il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti

Scoperti

Fino a 30 milioni di euro di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte)	le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro di somma assicurata (considerando tutte le ubicazioni coperte), oppure per le grandi imprese	la quota di danno che resta a carico dell'assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

Terreni: Per i terreni la copertura è prestata a primo rischio assoluto. La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati ... **NB** il DM precisa che la somma assicurata deve essere commisurata al rischio reale, quindi può esserci differenza tra costo di ripristino e valore assicurato scelto.

NB:

- **Un'azienda è considerata grande Impresa** se, alla chiusura dell'esercizio, presenta congiuntamente questi due criteri: i) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 150 milioni di euro, ii) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari o superiore a 500.
- Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva (stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali) o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.... **NB** deve comunque garantire **pari livello di protezione** per tutti i soggetti coperti.

Cosa accade in caso di mancata stipula del contratto?

Il mancato rispetto dell'obbligo di stipula della polizza Cat Nat comporta l'esclusione dall'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario erogati con risorse pubbliche. Per le grandi imprese, l'esclusione si applica a partire dal **30 giugno 2025**; per le medie, piccole e micro imprese, l'effetto scatterà a partire dal momento in cui l'obbligo assicurativo entra in vigore per ciascuna categoria. L'esclusione non è immediata: le PA devono **emanare provvedimenti attuativi, passaggio operativo obbligatorio**.

Cosa mette a disposizione European Brokers?

- Una task force di esperti dedicata alle Imprese per poter analizzare i propri rischi ed individuare le migliori soluzioni;
- La possibilità di interfacciarsi con il principale mercato assicurativo internazionale ed accedere alle migliori condizioni;
- La possibilità di sottoscrivere coperture assicurative anche in forma stand-alone a copertura del rischio CAT-NAT e delle previsioni introdotte dal legislatore;
- Soluzioni mirate alla mitigazione del rischio, attraverso partnership di consolidata esperienza, mirate al consolidamento strutturale degli edifici o all'installazione di strumenti tecnologici all'avanguardia in grado di contenere gli effetti di un potenziale evento.

Scadenze dell'obbligo assicurativo

Le scadenze per l'adempimento dell'obbligo di stipula della polizza Cat Nat sono le seguenti:

- Grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo in vigore dal 1° aprile 2025, con una moratoria fino al 30 giugno 2025.
- Medie imprese (50–250 dipendenti): obbligo in vigore dal 1° ottobre 2025.
- Piccole e micro imprese: obbligo in vigore dal 31 dicembre 2025.

Queste scadenze sono state confermate dalla Legge 78/2025, che ha convertito il Decreto Legge 39/2025

Novità introdotte dalla Legge 78/2025

La Legge 78/2025 ha introdotto modifiche significative alla normativa sulle polizze Cat Nat:

- Soglia per polizze globali senza scoperto o franchigia: le grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti possono stipulare polizze globali senza scoperto o franchigia.
- Limiti su scoperti e franchigie: per polizze con copertura fino a 30 milioni di euro, il limite massimo di scoperto è fissato al 15% del danno.

- Indennizzo minimo garantito: per polizze con copertura tra 1 e 30 milioni di euro, è garantito un indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata, anche in presenza di clausole restrittive.
- Esclusioni dalla copertura: sono esclusi dalla copertura i beni abusivi o non in regola urbanisticamente, salvo quelli oggetto di sanatoria o con procedimenti in corso; per **sanatorie** occorre chiarire che rientrano solo se esiste un **provvedimento valido e definitivo** o procedimenti in corso **con validità provvisoria**.

FAQ aggiornate al 15 settembre 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le risposte alle domande frequenti (FAQ) riguardanti l'obbligo di stipula delle polizze Cat Nat:

- Adeguamento delle polizze esistenti: l'adeguamento alle nuove disposizioni deve avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle polizze già in essere [Ministero Innovazione Digitale](#).
- Obbligo per studi legali: gli studi legali sono soggetti all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, a condizione che siano iscritti al Registro delle Imprese.

Differenze principali rispetto a maggio 2025

Tema	Maggio 2025	Settembre 2025 (aggiornato)	Commento
Adeguamento polizze esistenti	Obbligo di adeguamento a partire dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore del DM (14 marzo 2025)	Confermato, ma chiarito in maniera più precisa: l'adeguamento deve avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile delle polizze in essere	Evidenziata la tempistica precisa e operativa
Studi legali	Solo accenno generico agli studi professionali come soggetti obbligati	Chiarimento specifico: gli studi legali sono obbligati solo se iscritti al Registro delle Imprese	Esclusione netta degli studi non registrati
Accesso a contributi pubblici e incentivi	Indicazione generale: l'inadempimento può influenzare accesso a contributi	Specificazione: alcune agevolazioni e fondi pubblici vengono esplicitamente bloccati in caso di mancata polizza (Contratti di sviluppo, Smart & Start, Nuova Marcora, incentivi per economia circolare e transizione ecologica)	Aggiornamento sostanziale rispetto a maggio: diventa più concreto l'impatto economico
Esclusioni e beni	Beni abusivi e immobili in	Ribadito, ma chiarito che solo le porzioni	Precisione operativa

Tema	Maggio 2025	Settembre 2025 (aggiornato)	Commento
non coperti	costruzione già esclusi	di immobili destinate all'attività d'impresa e regolarmente autorizzate devono essere assicurate; conferma esclusione attività domiciliare non dedicata	per aziende con sedi miste

Chiarimenti MIMIT (FAQ e circolari fino al 23 maggio 2025)

- **Beni "a qualsiasi titolo impiegati":**
Va assicurato anche ciò che si utilizza in affitto o leasing, **anche se non di proprietà**, salvo copertura già esistente.
- **Immobili abusivi o in costruzione:**
 - Esclusi dall'obbligo (né obbligo né indennizzi o agevolazioni)
 - L'immobile distinto in porzione destinata all'attività d'impresa (anche in abitazione) rientra se non abusivo.
- **Soggetti obbligati:**
Imprese di ogni natura iscritte al Registro (anche nello speciale), compresi studi professionali, **escluse solo quelle agricole.**
- **Polizze già attive:**
Devono essere adeguate **a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile dopo il 14 marzo 2025.**
- **Scoperto/franchigia:**
15% massimo, ma le **grandi imprese** possono ottenere **deroghe** (premi e franchigie personalizzabili).
- **Controlli e concorrenza dei premi:**
 - Il **Garante prezzi** e IVASS monitorano potenziali speculazioni
 - IVASS gestirà un **portale per comparare** le offerte
- **Indennizzi a terzi:**
Se l'imprenditore assicura un bene non di sua proprietà, l'indennizzo spetta al proprietario, destinato al ripristino.
- **Sanzioni:**
 - **Grandi imprese:** nessuna sanzione fino al 29 giugno 2025; successivamente, sospensione contributi, accesso a fondi e multe IVASS da €100.000 a €500.000.

- **Medie/Piccole:** applicazione diretta delle stesse misure sanzionatorie a partire dalle rispettive scadenze.
 - MIMIT chiede alle amministrazioni di stabilire **modalità operative** per comunicare inadempienze.
-

Sintesi schematica

1. **Chi:** imprese e studi professionali iscritti al Registro, escluse quelle agricole.
 2. **Cosa:** beni materiali B-II (terreni, fabbricati, impianti/macchinari, attrezzature) usati, anche in leasing o affitto, **non già coperti e non abusivi/in costruzione.**
 3. **Valore da assicurare:** ricostruzione a nuovo (immobili), sostituzione (mobili), ripristino (terreni).
 4. **Scadenze:**
 - Grandi imprese → 31/3/2025 + moratoria fino 29/6/2025
 - Medie imprese → 1/10/2025
 - Piccole/micro → 31/12/2025
 5. **Franchigia/scoperto:** max 15%, deroghe per grandi imprese.
 6. **Adeguamento polizze attive:** a primo rinnovo dopo 14/3/2025.
 7. **Sanzioni:** contributi sospesi, stop a fondi e multe fino a €500K post-scadenza.
 8. **Monitoraggio:** Garante prezzi + IVASS + portale comparativo.
-

Focus operativo

- **Tempistiche polizze correnti:** monitorare rinnovo dopo il 14 marzo; evitare vuoti di copertura.
 - **Controlli & trasparenza:** iscriversi al portale IVASS, verificare competitività del premio.
 - **Coinvolgimento del locatore:** verificare clausole contrattuali; in caso di leasing/locazione, garantire trasferimento indennizzo al proprietario.
 - **Gestione abusi edilizi:** se immobili rientrano in sanatoria, includerli; se abusivi, tenersi fuori per evitare esclusione e perdita indennizzo.
 - **Gestione sanzioni:** per grandi imprese, programmare l'adempimento entro giugno. Medie/Piccole: in tempo per evitare blocchi.
-

Sintesi operativa delle novità

1. **Adeguamento polizze:** primo rinnovo o quietanzamento utile.
2. **Studi legali:** obbligo solo se iscritti al Registro delle Imprese.
3. **Contributi e incentivi pubblici:** rischio concreto di esclusione per inadempimento, con elenco specifico di fondi bloccati.
4. **Esclusioni immobili:** precisazioni operative per immobili misti (abitazione + attività) e sanatorie.

Azioni consigliate

Aree	Azione raccomandata
Bilanci e inventario beni	Identificare tutti i beni B-II a bilancio e/o utilizzati
Verifiche contrattuali	Leasing, affitto: prevedere obbligo assicurativo e destinazione indennizzo
Controllo edile	Verificare sanatorie, titoli abilitativi, abusi contestabili
Polizze attive	Pianificare adeguamento al rinnovo successivo al 14/3/2025
Selezione offerte	coinvolgere broker per confronto premi
Compliance e comunicazione	Preparare documenti per dimostrare copertura in vista controlli/sanzioni
Aggiornamento legislativo	Monitorare FAQ MIMIT e circolari ministeriali (ultimo maggio 2025)

Q&A COMPLETE DAL MIMIT (FAQ ufficiali)

Ecco i quesiti e risposte pubblicati nel documento “Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti” (MIMIT, ultimo aggiornamento aprile–maggio 2025)

Quesiti e Risposte Integrali

1. ****Beni in affitto, noleggio o leasing****
Q: Se un'impresa utilizza terreni, fabbricati, impianti/macchinari a titolo non proprietario, deve stipulare la polizza?
R: Sì. L'obbligo si estende ai beni B-II (2424 c.c. B-II.1, B-II.2, B-II.3) “a qualsiasi titolo impiegati”, esclusi solo quelli già coperti da polizza analoga, anche se aventi altri contraenti

2. **Abuso edilizio**

Q: I beni gravati da abuso edilizio devono essere assicurati?

R: No. Sono esclusi i beni immobili "gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza di autorizzazioni" (anche abusi sopravvenuti)

3. ****Immobili in costruzione****

Q: Vale l'obbligo per gli immobili in costruzione?

R: No. Rientrano nella voce B-II.5, non contemplate nel DM (rivolto ai soli B-II.1-3).

4. **Polizze collettive**

Q: Posso adempiere aderendo a polizze collettive?

R: Sì. È consentita l'adesione a polizze collettive conformi al DM.

5. ****Soggetti obbligati – sezioni Registro****

Q: L'obbligo riguarda solo le imprese nella sezione ordinaria del Registro?

R: No. Tutte le imprese iscritte (ordinaria o speciale), incluse quelle estere con sede secondaria in Italia, sono coinvolte. Escluse solo le imprese agricole (art. 2135 c.c.)

6. ****Adeguamento polizze già in essere****

Q: Quando deve essere adeguata una polizza esistente?

R: A partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile successivo all'entrata in vigore del DM (14 marzo 2025)

7. ****Studi professionali (es. legali)****

Q: Uno studio legale segue obbligo?

R: Sì, solo se configurato come impresa e iscritto al Registro delle imprese (sez. ordinaria o speciale)

8. **Attività domiciliare**

Q: Attività svolta in abitazione: deve assicurare?

R: Sì, se parte dell'abitazione è destinata ad attività d'impresa (parte B-II)

9. ****Imprese senza beni B-II****

Q: Imprese senza B-II: scatta l'obbligo?

R: No. Se l'impresa non possiede né impiega beni B-II 1-3 non è obbligata

10. **Veicoli iscritti PRA**

Q: I veicoli iscritti al PRA rientrano nell'obbligo?

R: No. Il DM esclude espressamente veicoli PRA, intendendoli non attrezzature industriali/commerciali

11. ****Accesso agli incentivi – applicazione automatica?***

Q: Dopo le scadenze (DL39), l'esclusione da contributi è automatica?

R: No. L'art. 1 comma 102 L. 213/2023 "si deve tener conto" dell'inadempimento, ma **non è autoapplicativo**. Ogni PA deve adottare propri atti per definirne modalità ed effetti

12. ****Effetti retroattivi sulle domande già presentate****

Q: L'inadempimento incide su domande/incentivi già presentati?

R: No. Si applica solo alle domande presentate successivamente all'adozione del provvedimento attuativo/regolamentare di ciascuna PA

le **nuove FAQ ufficiali** aggiornate al **15 settembre 2025** dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) riguardanti l'obbligo di stipula delle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali (Cat Nat):

 **1. Quando deve avvenire l'adeguamento delle polizze già in essere?**

L'adeguamento alle nuove disposizioni deve avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle polizze già in essere.

 **2. Gli studi legali sono soggetti all'obbligo assicurativo?**

Sì, gli studi legali sono soggetti all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, a condizione che siano iscritti al Registro delle Imprese.

 **Tabella Riassuntiva Q&A**

Quesito	Risposta
Beni in leasing/affitto	Sì, obbligo su beni B-II anche se non di proprietà
Abusi edilizi	No, esclusi dall'obbligo
Immobili in costruzione	No, non rientrano nel DM
Polizze collettive	Sì, ammesse se conformi
Tipologia impresa	Tutte le imprese (ordinaria/speciale, estere), escluse solo agricole
Polizze esistenti	Adeguare al primo rinnovo post 14 marzo 2025
Studi professionali	Sì, se registrati come impresa
Attività in casa	Sì, per porzioni ad attività d'impresa

DIREZIONE GENERALE EB // Via Ludovisi, 16 - 00187 Roma // tel. +39 0698968360 // fax +39 063220501 // email
roma@ebrokers.it

Quesito	Risposta
Nessun bene B-II	No obbligo
Veicoli PRA	No obbligo
Incentivi – automatica esclusione	No, PA deve adottare atti specifici
Retroattività	No, solo su domande successive all'atto attuativo